

Ciò serve per individuare le attività su cui potranno contare in futuro le imprese; per lo sviluppo delle loro attività di produzione di beni e servizi.

Art. 160

Nucleo azioni di solidarietà nell'ambito degli organi pubblici.

Dopo l'attuazione del progetto privatizzazione della pubblica amministrazione e degli organi pubblici regionali e provinciali, il nucleo pianifica le attività lavorative prestate per solidarietà da parte dei dipendenti pubblici e privati delle varie imprese.

Si tratta di determinare il valore economico di tali attività, che va detratto dalle passività dei bilanci di sviluppo provinciali indicati nel progetto imposizione fiscale.

Art. 161

Valore e pubblicità delle azioni di solidarietà per gli organi pubblici. Il valore delle azioni di solidarietà per gli organi pubblici va detratto dalle passività dei bilanci di previsione degli organi comunali di coordinamento dei settori provinciali.

Nei piani va anche determinato il costo e le attività originate dalle iniziative pubblicitarie dirette a stimolare la produzione di azioni di solidarietà a favore di organi pubblici.

La diminuzione delle passività va calcolata nei bilanci di previsione dal 5° anno successivo all'approvazione della presente legge.

Art. 162

3 bis) - Nucleo potenzialità sociali e produttive della struttura produttiva pubblica e privata provinciale. Il nucleo ha due ambiti di pianificazione:

- a) - Le potenzialità produttive aumentate per effetto delle attività sociali di carattere lavorativo;
- b) - le possibilità di variazione del meccanismo produttivo basato sul costo e ricavo, con le attività sociali.

Art. 163

a) - Le potenzialità produttive. Il nucleo pianifica con piani poliennali entro tre anni dall'approvazione della presente legge, le potenzialità produttive nella loro maggiorazione, per effetto delle attività lavorative di carattere sociale apportate ~~xx~~ a favore della propria impresa e degli enti pubblici.

Pianifica cioè le fasi dello sviluppo provinciale, così come accelerato con il contributo delle attività lavorative di carattere sociale.

Art. 164

Le possibilità di variazione del meccanismo produttivo. Entro 5 anni dall'approvazione della presente legge, il nucleo 3 bis) pianifica con piani pluriennali, le variazioni del meccanismo produttivo basato sul costo e sul ricavo, attraverso l'elemento delle attività sociali, che sostituiscono le azioni lavorative e di impresa, basate sull'incontro tra domanda e offerta e sul prezzo dei beni e servizi sul mercato, che vengono offerti per l'acquisto dalle stesse imprese.

Tale pianificazione avverrà dopo la relativa sperimentazione che valuterà le possibilità di tale sostituzione, allorché sarà raggiunta la piena occupazione e verrà programmata la diminuzione delle giornate lavorative settimanali.

La ~~variazione~~ pianificazione della variazione del meccanismo produttivo e la programmazione degli strumenti atti a stimolare la produzione in modo sempre maggiore delle azioni di solidarietà di carattere lavorativo, ~~non~~ viene effettuata dal nucleo in argomento avendo cura di prevedere le necessarie azioni di pubblicità, il conferimento di riconoscimenti economici, sociali e morali e le modalità di esecuzione del lavoro per solidarietà, che può essere alternato in periodi della giornata, con attività retribuite e con attività di carattere sociale.

UFFICIO ATTIVITA' SOCIALI REGIONALE (UASR).

Ordinamento organizzativo.

Art. 165

Competenze. Le competenze dell'UASR si riferiscono alla organizzazione della produzione delle medesime attività sociali per la 1^a - 2^a e 3^a zona, nel territorio provinciale del capoluogo di regione, coordinando la produzione delle medesime attività prodotte dagli UASP delle province della regione.

Art. 166

Ordinamento organizzativo. L'ordinamento organizzativo in organi e funzioni è lo stesso indicato per l'UASP, con la variante della presenza in ogni UASP di una sottosezione regionale dell'UASR, che organizza secondo le direttive stabilite dalla sede centrale regionale, la produzione di attività sociali da parte della struttura produttiva regionale presente in ciascuna provincia.

Art. 167

Edificio in cui è ubicato l'UASR del capoluogo di regione. L'edificio utilizzato per l'organizzazione delle attività sociali dello UASR è lo stesso ove è ubicato l'UASP che ordina le attività sociali della struttura provinciale.

La struttura produttiva regionale, costituita da imprese, organi pubblici regionali e lavoratori autonomi di livello regionale, è invece organizzata nella produzione di attività sociali dall'UASR.

Essendo strettamente collegati gli UASP e UASR del capoluogo di regione, molte strutture tecniche ed uffici amministrativi ed operativi possono essere economizzati.

Art. 168

Obiettivi dell'UASR. Gli obiettivi dell'UASR sono quelli dell'UASP per quanto attiene l'organizzazione della produzione delle attività sociali da parte della struttura regionale del capoluogo di regione e presente nei territori provinciali della regione.

Tali obiettivi si riferiscono alla soluzione strutturale dei problemi degli indigenti affidati all'assistenza della struttura produttiva regionale, al superamento di contingenti situazioni di crisi economica delle imprese regionali.

Art. 169

Obiettivi di primo livello regionali. Lo sviluppo produttivo della struttura regionale di produzione. La struttura regionale nel suo sviluppo futuro con il contributo delle attività sociali, è un altro obiettivo dell'UASR.

Esso riguarda l'accelerazione con le attività sociali lavorative dello sviluppo produttivo delle imprese regionali.

Esso si riferisce anche ai livelli più elevati di sviluppo produttivo regionale, nella sua organizzazione completa capace di realizzare un certo livello di servizi economici e sociali in tutta la regione, con destinatari tutti i cittadini e soggetti che risiedono nella regione.

Art. 170

La sostituzione parziale del meccanismo produttivo basato sul costo e ricavo, per le imprese regionali. Come in ambito provinciale, così anche in quello produttivo regionale, l'UASR valuta le possibilità come obiettivo futuro, di sostituire parzialmente il meccanismo produttivo attuale, con le attività lavorative prestate per solidarietà, attuando anche un coordinamento regionale con questa specifica funzione.

Art. 171

Obiettivi di 2° livello. Gli obiettivi di 2° livello dell'UASR sono quelli che si riferiscono all'uniformità della produzione sociale in ogni ambito provinciale.

Con opportune iniziative e indicazioni l'UASR deve stimolare gli UASP a produrre in modo elevato e prossimo a quello degli altri UASP, una certa quantità di attività sociali delle 3 zone degli UASP.

Ciò è compiuto con attività organizzative dirette del coordinamento interprovinciale e con le intese organizzative tra dirigenti provinciali e regionali dell'UASR.

Le attività organizzative dirette del coordinamento si eseguono attraverso l'azione delle sezioni regionali degli UASR distaccate presso gli UASP.

Art. 172

L'evoluzione sociale della regione. Altro obiettivo del 2° livello è quello della elevazione sociale della regione, derivante dalle attività integrate dell'UASR e dagli UASP, le quali possono interconnettersi armonicamente, si da interessare la dimensione provinciale e quella maggiore regionale, della struttura produttiva delle imprese regionali e degli organi pubblici regionali.

L'evoluzione sociale si raggiunge attraverso l'uniforme azione di solidarietà provinciale di ciascun ramo produttivo e attraverso le iniziative che tendono ad elevarla sempre più.

L'UASR predispone per questo oggetto tutti gli strumenti organizzativi ed operativi che tendono a potenziare la produzione e l'integrazione delle attività sociali della dimensione provinciale e regionale, con opportune azioni pubblicitarie, con aumento di riconoscimenti economici e loro miglioramento qualitativo, con maggiore attenzione verso gli effetti positivi che le attività sociali recano nella produttività dell'impresa, tali da stimolare la continua produzione di attività sociali.

E' allora anche l'impresa con la sua dirigenza che stimola i dipendenti a produrre attività sociali perché a favore dell'impresa e quindi per l'utilità dei suoi collaboratori.

Ordinamento operativo regionale.

Art. 173

I piani regionali. I piani regionali prodotti dai nuclei componenti la terza zona sono costituiti da una parte operativa e da una economica.

La parte operativa redatta^è dai tecnici dei nuclei delle prime due zone che prestano la propria opera nell'ambito della 3^a zona, ove l'attività pianificatoria è completata con gli esperti economici che determinano in via economica la pianificazione delle attività operative, determinando quindi i costi e le attività delle operazioni nell'arco dell'anno solare e dei trienni nel caso si redigano piani poliennali.

Art. 174

I piani regionali e gli obiettivi di 1° livello. I piani regionali vanno organizzati secondo gli obiettivi di primo livello che vanno distinti da quelli di secondo livello.

Nei piani cioè le attività operative vanno distinte in funzione degli obiettivi di primo livello, per ciascuno dei quali vanno indicate modalità esecutive e il presumibile periodo nel quale esse vengono impiegate per il perseguimento degli obiettivi medesimi.

Il piano deve prevedere per ciascun obiettivo di 1° livello le risorse da impiegare, l'arco temporale necessario per il raggiungimento di ciascuno di essi, le varianti possibili agli obiettivi.

Essi riguardano la struttura produttiva regionale da cui derivano le attività sociali regionali.

Art. 175

I piani regionali e gli obiettivi di 2° livello. Gli obiettivi di 2° livello sono perseguiti con attività operative distinte e riguardano l'uniformità delle attività sociali degli UASP e l'evoluzione sociale della struttura organizzativa regionale delle attività sociali, in connessione con quelle provinciali degli UASP della regione.

Vanno indicate in particolare le attività operative che influiscono sulla struttura sociale regionale e inferiore provinciale, e che determinano l'evoluzione delle stesse.

Ciò può essere definito avendo di mira un obiettivo di ~~massima~~ maggiore e più alta produzione di attività sociali regionali e provinciali e di una più efficiente interdipendenza e interscambio di funzioni sociali tra l'UASR e gli UASP.

Questo obiettivo può essere raggiunto con il coordinamento delle sezioni staccate provinciali dell'UASR, con l'operatività congiunta di tecnici provinciali e regionali, con la previsione di esperienze comuni in materia di attività sociali.

Art. 176

Gli obiettivi di 2° livello e le sezioni provinciali dell'UASR.
Gli obiettivi di 2° livello trovano come strumento organizzativo le sezioni provinciali dell'UASR, che ~~xxxx~~^{presso} ogni UASP coordinano le attività sociali degli UASP, attraverso l'organizzazione di incontri, di intese per stabilire comuni criteri organizzativi di produzione delle attività sociali, che sono proposte dal medesimo UASR.

Art. 177

Le riunioni delle associazioni di imprese provinciali nelle sezioni staccate regionali. Per concordare comuni criteri di organizzazione e di prestazione di attività sociali per solidarietà, le associazioni di imprese provinciali si riuniscono presso la sede della sezione staccata dell'UASR, e definiscono comuni attività organizzative delle attività sociali medesime, al fine di perseguire l'obiettivo della uniformazione della produzione di attività lavorative prestate per solidarietà da parte dei dipendenti di impresa.

Art. 178

Gli operatori regionali dell'UASR distaccati negli UASP. Per accelerare e permettere una maggiore integrazione tra i livelli provinciali e regionale che organizzano la produzione di attività sociali, operatori regionali delle sezioni staccate operano nell'area piano degli UASP, in modo da creare il coordinamento operativo delle attività sociali dall'interno di ciascun UASP.

Art. 179

Accordi interregionali. Tra gli UASR di uno stesso settore di decentramento nazionale, vengono stabiliti accordi diretti a programmare e concordare comuni obiettivi di evoluzione sociale di ciascuna regione, in modo che la produzione sociale sia uniformemente elevata per ciascuna regione.

Ciò può essere compiuto con interscambio di esperienze di attività sociali di una regione in altre e con scambio di operatori che abbiano sperimentato positivamente criteri pianificatori in un certo ambito regionale.

UFFICIO ATTIVITA' SOCIALI INTERREGIONALE (UASIR).

Art. 179

Competenze dell'UASIR. Le competenze dell'ufficio attività sociali interregionale (UASIR) di Milano e Napoli e della DGAS del Ministero dell'interno per il settore centro Italia, sono quelle di organizzare le attività sociali nell'ambito della struttura produttiva nazionale.; e di operare il coordinamento interregionale per le regioni di uno stesso settore di decentramento nazionale.

Art. 180

Il coordinamento interregionale. Il coordinamento interregionale è ottenuto con organi centrali e periferici. Quelli centrali sono gli UASIR e quelli periferici sono i sottonuclei nazionali ubicati presso gli UASR.

Art. 181

Contenuto del coordinamento interregionale. Il coordinamento interregionale tende ad uniformare la produzione di attività sociali in ciascuna regione di ogni settore di decentramento nazionale nord, centro e sud Italia.

Tende altresì ad elevare in modo uniforme la struttura sociale di ciascuna regione, in modo che vengano aumentati i volumi di attività lavorativa solidale nelle strutture produttive regionali di ciascuna regione, in connessione e in modo interdipendente con la struttura produttiva nazionale.

Gli strumenti per l'elevazione della struttura sociale regionale in modo uniforme, sono dati dai piani delle attività sociali, che debbono avere obiettivi comuni perseguibili secondo livelli diversi di operatività da parte dell'UASIR e degli UASR.

Art. 182

L'obiettivo dell'elevazione sociale del settore di decentramento nazionale. Nel piano l'obiettivo di cui all'oggetto va perseguito per fasi e con strumenti utioizzati unidirezionalmente dalla struttura produttiva nazionale e da quelle regionali.

I sottonuclei nazionali siti presso gli UASR con loro operatori indirizzano le attività di piano degli UASR per la massima produzione sociale in ciascuna regione, tenendo come riferimento guida quella più elevata di una certa regione, ottenuta con attività pratiche sperimentate positivamente in tale ambito territoriale e quindi trasportabili in altre regioni ove si vuole raggiungere lo stesso livello di attività sociali.

Art. 183

Sperimentazione delle attività sociali. Per l'elevazione della produzione di attività sociali vanno sperimentate sistematiche nuove di produzione e di incentivazione delle medesime, anche in via concreta con operatori nazionali e regionali.

Art. 184

Ubicazione dell'UASIR. Gli uffici attività sociali interregionali (UASIR) hanno sede negli stabili degli UASR dei capoluoghi di settore di decentramento nazionale.

La presenza nello stesso stabile di UASIR, UASR e UASP per la relativa produzione delle attività sociali, deve condurre al risparmio di tutte quelle attività operative ed amministrative, che possono essere espletate da unici organismi, senza tuttavia menomare l'autonomia decisionale e funzionale degli uffici stessi.

Art. 185

Sintesi nazionale della DGAS del Ministero dell'interno. La sintesi nazionale e il coordinamento nazionale delle attività sociali è operata dalla DGAS del Ministero dell'interno.

Entro 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge, tale direzione generale dipenderà dal Ministero del bilancio, dal momento in cui cioè saranno valutate le attività sociali e trascritte nel bilancio di previsione dello Stato, come voce attiva delle fonti di reddito.

La sintesi nazionale è operata dalla DGAS attraverso i suoi tre settori nazionali.

Art. 186

DGAS settore centro Italia. Il settore centro Italia della DGAS, ha funzioni di UASIR per il centro Italia, comprendente il Lazio, l'Abruzzo, la Toscana, la Liguria, le Marche e l'Umbria.

I settori nord e sud Italia hanno il compito di collegare le sezioni staccate di Milano e di Napoli, al fine di attuare il coordinamento nazionale.

Art. 187

DGAS (direzione generale attività sociali) settori nord e sud Italia. I settori nord e sud Italia della DGAS attuano il collegamento con gli UASIR di Milano e Napoli, al fine di diramare le direttive di uniforme produzione di attività sociali su tutto il territorio nazio-

nale e al fine della evoluzione sociale uniforme e ottenibile in modo massiccio in ciascuna regione.

Art. 188

L'elevazione sociale nazionale. L'evoluzione della produzione di attività sociali in ambito nazionale è preveduto e diretto dalla DGAS settore centro Italia unitamente ai settori nord e sud Italia, la cui dirigenza si ~~unisce~~ riunisce periodicamente presso il settore centro Italia, al fine di spabilire i criteri organizzativi ed innovativi tendenti ad ottenere la massima elevazione sociale del Paese.

Dr. Arch. Dr. BELLEU Daniele